



DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE

UFFICIO GARE E LAVORI PUBBLICI

CONTRATTO

che si stipula tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Operatore Economico per i lavori P. 721 "Lavori alle vie di corsa delle gru transtainers nel bacino portuale di Vado Ligure".

CIG. _____ – CUP _____.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il mese di il giorno in Genova, in dinanzi a me dr..... Notaio in Genova ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, senza l'intervento di testimoni, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile in data 16 febbraio 1913, n° 89 e successive modificazioni e integrazioni, si sono presentati:

DA UNA PARTE

l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (numero di codice fiscale e partita I.V.A. 02443880998), rappresentata da... .., nat. a il, domiciliata per la carica in Genova (GE), Via della Mercanzia n. 2, codice fiscale, delegata per la presente procedura alla stipula contrattuale nell'interesse dell'Amministrazione come da decreto n. del....., a firma del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova (GE) il 15

luglio 1963, in qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016, n. 414, che d'ora innanzi verrà denominata "**Autorità**", "**Ente appaltante**", "**Ente**" o "**Amministrazione**";

E DALL'ALTRA

L'Operatore Economico _____, C.F./P.Iva _____, con sede legale in _____, in persona del Sig. _____ in qualità di Amministratore/Legale rappresentante, come da visura camerale presente in atti dell'Autorità (documento T. _____) – che d'ora innanzi verrà denominata "**Impresa**", "**Operatore Economico**", "**Appaltatore**" o "**Parte contraente**".

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

CHE dovendosi provvedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra, è stato redatto dalla Direzione Tecnica il progetto esecutivo P.721, secondo le prescrizioni dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010;

CHE in data 14/09/2018, con atto assunto al protocollo interno n. 819 del 17/09/2018, è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo in oggetto;

CHE con decreto n° ----- del .././2019, è stato tra l'altro approvato il sopraindicato progetto esecutivo ed autorizzata la relativa prenotazione di impegno di spesa;

CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto nonché degli elaborati di progetto, la presente Autorità esperiva procedura aperta telematica in data .././2019 nei modi e con le formalità previste in lex specialis - nonché nella relativa determina a contrarre;

CHE a seguito di detta procedura veniva individuato l'Operatore Economico _____(P.I./ C.F. _____) per aver presentato l'offerta di maggior ribasso, come risulta dal verbale di gara datato xx/xx/xxxx n. xxxx di repertorio;

CHE a seguito della nota del RUP del n. di protocollo, presente agli atti dell'Amministrazione, veniva formalizzata la proposta di aggiudicazione con nota n. del .././201.. a firma del Seggio di Gara, questa, approvata in aggiudicazione come da decreto n°..... del L'aggiudicazione è divenuta efficace in data come acclarato dal verbale di attestazione dei requisiti in datan. di repertorio;

CHE ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 490/94 e del D.P.R. n. 252/98, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico di cui trattasi non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012, in base _____;

oppure

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, in pendenza dell'esito della richieste di comunicazione

antimafia per l'Operatore Economico effettuata in data
assunta a protocollo al n. del, attraverso la Banca Dati
Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, così come previsto
dall'art. 88 comma 4 bis del detto codice, non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, fatta
salva la condizione risolutiva all'esito di eventuale successiva
comunicazione negativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1 .

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2.

OGGETTO DELL'APPALTO

La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il presente atto
si obbliga:

ad eseguire tutte le opere relative ai lavori in oggetto di contratto, in
conformità a quanto descritto negli elaborati di progetto di seguito
elencati ed in parte allegati:

Documento 1: Relazione generale;

Documento 2: Elenco dei Prezzi Unitari ed Analisi;

Documento 3: Computo metrico estimativo (*che si allega al
presente atto sotto la lettera "A" previe le vidimazioni di legge*);

Documento 4: Quadro dell'incidenza della manodopera;

Documento 5: Capitolato Speciale di Appalto (*che si allega al*

presente atto sotto la lettera "B" previe le vidimazioni di legge);

Documento 6: cronoprogramma dei lavori;

Documento 7: Piano della Sicurezza e Coordinamento (*che si allega al presente atto sotto la lettera "C" previe le vidimazioni di legge);*

Documento 8: Planimetrie Tavv. nn. 1, 2 e 3;

Il tutto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto in data 19 aprile 2000, n°145 del Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto ancora in vigore e, dal Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, nonché secondo le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori ed osservando tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nei documenti sopra specificati, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

L'impresa appaltatrice dichiara l' integrale accettazione, dei documenti e gli elaborati sopra elencati, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione e che qui si allegano solo in parte.

L'Impresa si obbliga altresì e per quanto di pertinenza:

- ad attenersi integralmente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di sicurezza;
- a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani della sicurezza, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano generale della sicurezza;

- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- a comunicare tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;
- a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltrare alla Prefettura competente, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di

macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 – servizio di autotrasporto, guardiani di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;

Si da atto che l'impresa ha indicato il conto dedicato, ai fini dell'adeguamento di quanto prescritto, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come e per i sensi della legge 136 del 13 agosto 2012;

Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 30 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'esecutore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

- a) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- b) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o regionale, compatibilmente con la natura e l'oggetto della procedura di scelta del contraente adottata per l'affidamento della prestazione

in oggetto, contenga una disposizione modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente atto, questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, giusto anche quanto disposto dall'articolo 1374 del codice civile.

ARTICOLO 3.

CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte contraente assume con il presente contratto, l'Autorità si obbliga a corrispondere la somma complessiva di €. ____ comprensivi di ogni onere e costo (di cui €. 19.850,00 quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, €. _____ quali oneri aziendali per la sicurezza ed €. _____ per la manodopera) risultante dall'importo a base d'appalto di €. 367.014,00 comprensivi di euro 19.850,00 quali oneri per la sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta, depurati del ribasso percentuale del _____.

Detta somma di €. _____ (_____/____) verrà corrisposta dall'Ente appaltante, al raggiungimento dell'importo netto del SAL di almeno €. 150.000,00 fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, è prevista – ove richiesta - in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) sul valore del contratto di appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti., ovvero solo dall'effettivo inizio della prestazione.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato

elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e il CUP indicati nell'oggetto.

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo spettante all'Impresa se la stessa non avrà dimostrato di aver assolto agli obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, di assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque denominati, prescritti da norme legislative e regolamentari.

I prezzi rimarranno invariati per l'intera durata dei lavori e non saranno sottoposti a revisione, pertanto non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 c.c.

ARTICOLO 4.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verrà effettuata come prescritto all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'appaltatore, anche se già eseguite a cura della presente stazione appaltante.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrerà il termine

utile per il compimento delle opere.

L'amministrazione si riserva la facoltà ed il diritto, di consegnare i lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per parti e in più riprese, mediante appositi verbali di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, la data legale della consegna dei lavori, decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna.

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 13.

ARTICOLO 5.

TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, così come indicato all'art. 9 del Capitolato speciale d'Appalto.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella misura dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione dei lavori e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in consegna anticipata delle aree, o di parte delle esse, qualora ne

ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 230 D.P.R. 207/10.

ARTICOLO 6.

OBBLIGHI ED ONERI

Oltre a quanto richiamato all'art. 2 del presente atto:

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto in oggetto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2) L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi.

L'impresa inoltre, si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime

l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente.

In ogni caso, l'Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ente segnalante l'inadempienza accertata e procederà come stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7

CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. la decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata

all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ARTICOLO 8

ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al paragrafo 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti

registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

ARTICOLO 9

FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ARTICOLO 10

RECLAMI DELL'ESECUTORE SUL CONTO FINALE

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato.

ARTICOLO 11.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La cessione del corrispettivo dell'appalto è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso dal contratto è regolato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La presente Autorità, in ogni caso, ha facoltà di risolvere il contratto, oltre a quanto già richiamato all'art. 2 e quanto previsto all'art. 6, a danno dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;
- b) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- e) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto relative al subappalto;
- f) cessione, anche parziale, del contratto;
- g) perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti, ivi compresi quelli afferenti l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- h) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dall'art 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti

comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016;

- i) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- j) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste di questa Autorità, di informazioni antimafia con esito interdittivo emesse nei confronti dell'Impresa appaltatrice;
- k) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto viene dichiarata dal legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto di risarcimento del danno, anche per mezzo dell'escussione della garanzia definitiva.

La risoluzione del contratto è regolata dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di interpello di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12.

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è stata costituita nella somma di € in data..... , numero polizza rilasciata da

ARTICOLO 13.

CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE

Il rilascio del certificato di regolare esecuzioni dei lavori, di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, così come prescritto all'art. 237 del D.p.r. 207/2010.

Il certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato di regolare esecuzione, sono interamente a carico dell'appaltatore, così come prescritto all'art. 224 DPR 207/2010.

ARTICOLO 14

ELEZIONE DOMICILIO/FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE

STRAGIUDIZIALE

L'Appaltatore come costituito, ai fini dell'esecuzione del presente atto elegge domicilio fiscale in

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi

alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15

TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ossequio al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si informa che i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in descrizione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge.

ARTICOLO 16.

SPESE

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, come bollo, registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a carico dell'Appaltatore.

Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità I.V.A. ex art.9, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Il presente atto, mentre impegna fino da ora la parte contraente, resta invece per l'Ente appaltante subordinato alla rituale approvazione nel termine di 30 giorni, decorso tale termine, lo stesso si intenderà approvato ed efficace ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16.

Le parti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati al presente atto e ne accettano il loro contenuto.

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà e come lo sottoscrivono digitalmente previa verifica della validità dei relativi certificati. Il presente atto consta di numero .. facciate scritto con mezzi elettronici elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia continua direzione e controllo.

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
